COD. PRATICA: 2020-001-695

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 681 SEDUTA DEL 30/07/2020

OGGETTO: Bilancio di esercizio 2019 consolidato del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 11 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
Allegato n. 1.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Bilancio di esercizio 2019 consolidato del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i."** e la conseguente proposta di 'Assessore Luca Coletto

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421";

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 pubblicato in G.U. n. 172 del 26.7.2011 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 19 del citato Decreto Legislativo n. 118/2011 che disciplina le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci degli Enti del SSR;

Richiamato inoltre l'art. 22 che prevede l'istituzione della "Gestione Sanitaria Accentrata - GSA" presso le Regioni, per la parte del finanziamento del Servizio Sanitario Regionale direttamente gestito, deputata alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale per la rilevazione delle operazioni finanziate con risorse destinate al SSR;

Considerato che lo stesso art. 22 prevede altresì che il Responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata sia tenuto alla redazione del Bilancio consolidato mediante il consolidamento dei conti della GSA e delle Aziende Sanitarie regionali;

Richiamato l'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 il quale prevede che il Bilancio di esercizio sia redatto con riferimento all'anno solare e sia composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota integrativa e sia corredato da una Relazione sulla gestione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 118/2011 comma 3 la Nota integrativa deve contenere anche i modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) di cui al Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, e la Relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA;

Considerato il comma 1 dell'art. 32 che prevede che la Gestione Sanitaria Accentrata sottoponga all'approvazione della Giunta Regionale il Bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale che include i Bilanci di esercizio della GSA e i Bilanci delle aziende del sistema sanitario regionale;

Preso atto che il comma 2 del citato art. 32 dispone che, per la redazione dei Bilanci consolidati si applichino le disposizione del D.Lgs. n. 127/91 recante "Attuazione delle direttive n. 78/660/Cee e n. 83/349/Cee in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 26.03.1990 n. 69", fatto salvo quando previsto dal Titolo II del D.Lgs. 118/2011;

Considerato il comma 6 dello stesso art. 32 il quale prevede che il Bilancio di esercizio consolidato si componga e sia corredato dagli stessi documenti previsti per il Bilancio di esercizio dei singoli enti;

Richiamato altresì il comma 7 in ordine alla procedura di approvazione da parte della Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento;

Considerato che per l'anno 2020 tale termine è slittato, a seguito dell'emergenza Covid-19 al 31 luglio 2020;

Visto il Decreto del Ministero della Salute 15.6.2012 pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012 recante "Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale" che ha modificato i modelli di Conto Economico CE e di Stato Patrimoniale SP di cui al Decreto Ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Ministero della Salute 17.9.2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238/2012 con il quale è stata approvata la casistica applicativa relativa alla tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale della GSA nonché all'applicazione dei principi di valutazione di cui all'art. 29 del D.Lgs.118/2011 a cui gli enti del Servizio sanitario nazionale devono attenersi;

Richiamata la D.G.R. n. 1174 del 1.10.2012 recante "Approvazione del nuovo Piano dei Conti per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale delle aziende del sistema sanitario regionale e della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e dei rispettivi Decreti attuativi";

Visto il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 1 marzo 2013 recante: "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità";

Visto il Decreto del Ministero della Salute 20.3.2013 pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013 recante "Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale";

Visto l'art. 41 della Legge n. 89 del 23.6.2014, di conversione del DL n. 66 del 24.4.2014, che prevede di allegare, a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la D.G.R. n. 1594 del 16.12.2011 recante "Individuazione della Gestione Sanitaria Accentrata presso la regione ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

Richiamate le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:

- **<u>Finanziamento ordinario corrente indistinto e vincolato</u>**
  - DGR n. 1516 del 20.12.2018 recante: "Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per il periodo 2019-2021 e definizione dei volumi finanziari massimi per gli anni 2018-2019";
  - DGR n. 986 del 08.08.2019 avente ad oggetto: "Riparto delle disponibilità finanziarie di parte corrente destinate al Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019";
  - DGR n. 1159 del 21.10.2019 avente ad oggetto: "Ulteriore riparto delle disponibilità finanziarie di parte corrente destinate al Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019. Indirizzi per acquisto di beni e servizi";
  - DGR n. 1264 del 18.12.2019 avente ad oggetto: Ulteriore assegnazione delle disponibilità finanziarie di parte corrente destinate al Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2019 - quote vincolate e Indirizzi vincolanti alle Aziende Sanitarie Regionali per la predisposizione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2020
- **<u>Finanziamento Livelli Essenziali Aggiuntivi di Assistenza</u>**

DGR n. 1235 del 25.11.2018: "Legge Regionale 27 dicembre 2018 n. 12, art. 12 – Prestazioni livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA. Determinazioni.";
DGR n. 693 del 25.06.2018: "Legge Regionale 28 dicembre 2017 n. 18, art. 10 - Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia e L.R. 27 dicembre 2018, n. 12 - Servizio di consulenza estetica finalizzato al miglioramento della qualità di vita di pazienti oncologici. Assegnazione delle risorse in favore della Aziende USL regionali";

Viste le Determinazioni Dirigenziali n. n. 4583/2020, n. 5573/2020 e n. 6324/2020 di adozione del

bilancio di esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata della Regione Umbria ai sensi del D.Lgs. n. 118 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 518 del 29/06/2020 e s. m. i. relativa al Disegno di Legge al "Rendiconto generale dell'amministrazione regionale per l'esercizio finanziario 2019";
Richiamata la D.G.R. n. 527 del 29.06.2020 recante: "Bilancio di esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.", con la quale, la Giunta Regionale ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata;
Richiamate inoltre le Deliberazioni n. 521, 523, 524,525 tutte adottate dalla Giunta Regionale in data 29.06.2020 con le quali sono stati approvati i Bilanci dell'esercizio 2019 delle Aziende Sanitarie Locali Umbria n.1 e Umbria n.2 e delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni;
Considerato altresì che, ai sensi del comma 3 lettera c) dell'art. 22, in sede di consolidamento il responsabile della GSA ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria;
Dato atto che il bilancio consolidato è ottenuto mediante il consolidamento dei conti di GSA e dei conti degli altri enti del SSR. La GSA ha applicato le procedure di consolidamento in esito alle quali – relativamente al consolidamento dello Stato Patrimoniale – nella relazione sulla gestione viene segnalato un differenziale di consolidamento tra crediti/debiti delle aziende sanitarie, pari ad euro 13.728.318,15, determinato dal fatto che alcune erogazioni da parte della GSA inviate alla tesoreria gli ultimi giorni del 2019 sono stati accreditati sul conto dell'Azienda usl 2 nell'esercizio 2020, i primi giorni di gennaio.

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali" e s.m.i.;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1) di prendere atto del Bilancio consolidato del Sistema Sanitario Regionale dell'esercizio 2019 di cui **all'Allegato n. 1** al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 che si compone di:
   - **Allegato** Schema di Stato Patrimoniale
   - **Allegato** Schema di Conto Economico
   - **Allegato** Rendiconto finanziario
   - **Allegato** Nota Integrativa
   - **Allegato** Modello "CE" anno 2019
   - **Allegato** Modello "CE" anno 2018
   - **Allegato** Modello "SP" anno 2019
   - **Allegato** Modello "SP" anno 2018
   - **Allegato** Relazione sulla Gestione
   - **Allegato** Modello "LA" anno 2019
   - **Allegato** Modello "LA" anno 2018
   - **Allegato** Relazione sui tempi di pagamento
2) di prendere atto, ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n. 118/2011 della riconciliazione e raccordo del bilancio d'esercizio consolidato con i saldi del Rendiconto finanziario regionale;
3) di approvare il **Bilancio d'esercizio consolidato 2019** del Sistema Sanitario Regionale redatto ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 118/2011 e riconciliato con il Rendiconto finanziario

regionale che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di prendere atto del risultato positivo di gestione del Servizio Sanitario Regionale dell'esercizio 2019 che risulta pari a Euro 232.518,85, salvo differenti determinazioni che dovessero emergere a seguito dell'istruttoria esperita per la verifica dei conti sanitari ai sensi dell'art. 1, comma 174 della L. 311/2004 e s.m.i. da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli Adempimenti,

5) di destinare il risultato positivo di esercizio 2019 degli enti del SSR come di seguito indicato:

- gli enti del SSR che hanno maturato un utile di esercizio, possono destinarlo al finanziamento degli investimenti prioritariamente per antisismica ed antincendio, previa autorizzazione da parte dalla GSA;
- l'utile della GSA è mantenuto a patrimonio netto, prioritariamente con finalità di garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, fatta salva la destinazione ad altre finalità sanitarie da definirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

6) di fare espresso rinvio alle disposizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 118/20011 ed ai rispettivi provvedimenti di approvazione dei Bilanci di esercizio 2019 della GSA e delle Aziende Sanitarie regionali in premessa richiamati;

7) di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 118/2011 la pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet della Regione.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Bilancio di esercizio 2019 consolidato del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006)" all'art. 1, comma 291, aveva previsto che con successivo Decreto venissero definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
Successivamente, il Patto per la Salute 2010-2012, all'articolo 11, in materia di qualità dei dati contabili, ha evidenziato la necessità di garantire nel settore sanitario il miglioramento della qualità dei dati contabili e gestionali, anche al fine del coordinamento della funzione di governo della spesa nonché all'attuazione del federalismo fiscale.
In tale contesto e con la finalità di perseguire l'obiettivo della omogeneità dei documenti contabili redatti dagli enti del SSN e dalle Regioni è stato emanato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato in G.U. n. 172 del 26.7.2011 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". Come noto, tale norma si introduce nel generale riordino della disciplina contabile a seguito dell'attuazione della Legge 42/2009 in materia di federalismo fiscale e detta i principi contabili cui devono attenersi gli stessi enti per l'attuazione delle disposizioni contenute, al fine di garantire che essi concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci.
In particolare le Regioni sono chiamate a garantire la quadratura tra sistemi di contabilità pubblica (contabilità finanziaria) e sistemi di contabilità economico – patrimoniale, attraverso l'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio Servizio Sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento (art. 20 D. Lgs n. 118/2011).
Inoltre, al fine di garantire trasparenza nei flussi di cassa relativi al finanziamento del SSR, le risorse destinate al fabbisogno del Servizio Sanitario che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole Regioni a titolo di trasferimenti dal bilancio dello Stato e di anticipazione mensile, sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il Servizio Sanitario regionale (art. 21 del D. Lgs. n. 118/2011).
L'art. 22 ha altresì previsto che le Regioni, che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato "Gestione Sanitaria Accentrata - GSA", deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali.
Viene inoltre previsto (art. 22) che il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato mediante il consolidamento dei conti della GSA e delle Aziende sanitarie regionali.
Il Bilancio di esercizio consolidato è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione; la nota integrativa deve contenere anche i modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE), «Stato patrimoniale» (SP), costi di LEA (LA) (di cui al Decreto Ministeriale 2 maggio 2019) per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente e la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di

rilevazione LA per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza.
In funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione del Decreto 118/2011 il Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012 ha definito "Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale"
Inoltre il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 ha modificato gli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa, aggiornando e sostituendo quelli precedentemente previsti dall'allegato 2 del D.Lgs. 118/2011.
Successivamente con Decreto del Ministero della salute 24 maggio 2019 si è proceduto all'"Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli essenziali di Assistenza (LA) e Conto del Presidio (CP), degli enti del Servizio sanitario nazionale".
Ai fini del rispetto delle normative sopra indicate, con D.G.R. n. 1174 del 1.10.2012 recante "Approvazione del nuovo Piano dei Conti per la tenuta della contabilità economico-patrimoniale delle aziende del sistema sanitario regionale e della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e dei rispettivi Decreti attuativi" è stato approvato il nuovo Piano dei Conti del sistema sanitario regionale.
Infine l'art. 41 della Legge n. 89 del 23.6.2014, di conversione del DL n. 66 del 24.4.2014, a decorrere dall'esercizio 2014, ha previsto di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonche' l'indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs 14.3.2013, n. 33.
Il comma 3 lettera c) dell'art. 22 stabilisce inoltre che in sede di consolidamento il responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata ed il Responsabile della predisposizione del Bilancio regionale assicurino l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.
Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella Nota Integrativa al Bilancio consolidato. Il comma 1 dell'art. 32 prevede infine che la Gestione Sanitaria Accentrata presso la Regione sottoponga all'approvazione della Giunta Regionale il Bilancio d'esercizio consolidato del servizio sanitario regionale.
La Regione Umbria con DGR n. 1594 del 16.12.2011 ha provveduto, ai sensi del citato art. 22, all'individuazione della GSA nell'ambito del Servizio "Programmazione economico-finanziaria, degli investimenti e controllo di gestione delle Aziende Sanitarie" dell'allora Direzione Regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza ed è stato nominato quale Responsabile il Dirigente del Servizio stesso. Con deliberazione di Giunta regionale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio "Programmazione economico finanziaria delle aziende sanitarie.
Con nota del Direttore regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane, prot. n. 0070872 del 09.04.2019 sono stati trasmessi alle Aziende Sanitarie appositi indirizzi per la predisposizione dei bilanci d'esercizio 2018.
Con Determinazioni Dirigenziali n. 4583/2020, n. 5573/2020 e n. 6324/2020 il Responsabile della GSA ha provveduto all'adozione del bilancio di esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata.
Con D.G.R. n. 527 del 29.06.2020 recante: "Bilancio di esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii.", la Giunta Regionale ha successivamente approvato il Bilancio dell'esercizio 2019 della Gestione Sanitaria Accentrata.
La redazione del presente Bilancio consolidato è stata realizzata applicando le disposizione del D.Lgs. n. 127/91, fatto salvo quando previsto dal Titolo II del D.Lgs. 118/2011, come disciplinato dal comma 2 dell'art. 32 del citato Decreto.
Il Bilancio di esercizio consolidato, si compone ed è corredato dagli stessi documenti del bilancio di esercizio dei singoli enti ricompresi nell'area di consolidamento; i modelli ministeriali SP e CE inseriti nella Nota integrativa ed il modello LA incluso nella Relazione sulla gestione sono relativi al codice 999.
La Nota integrativa che compone il Bilancio consolidato contiene:

- (a) il prospetto di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) che illustra l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; con riferimento al quale, in sede di consolidamento, il responsabile della GSA ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale hanno assicurato l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria;
- (b) il prospetto che, per ogni partecipazione detenuta dalle Aziende Sanitarie Regionali presso altri soggetti, indica denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta da ciascuna Azienda, valore attribuito nel bilancio consolidato e criterio di valutazione adottato;
- (c) il prospetto che, per ogni altra società partecipata o ente dipendente della Regione che riceva, a qualsiasi titolo, una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale, indica denominazione, sede, importo totale dell'attivo, importo del patrimonio netto, utile o perdita dell'ultimo esercizio, quota posseduta dalla Regione.

Si richiama inoltre l'art. 32 comma per la redazione del Bilancio consolidato il quale prevede che si applichino le disposizioni del Decreto Legislativo n. 127 del 1991 ("*Attuazione delle direttive n. 78/660/Cee e n. 83/349/Cee in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge 26.03.1990 n. 69")*, fatto salvo quanto disposto dal Titolo II del Decreto 118/2011. A tale proposito si precisa che il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'economia ha approvato il DM 17.09.2012 recante "*Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN*" che rinvia a successivi decreti l'individuazione dei principi di consolidamento dei bilanci e di redazione del bilancio consolidato nonché la casistica per il bilancio consolidato del Servizio Sanitario. Tuttavia non risulta ancora emanata la relativa casistica applicativa e le specifiche linee guida; pertanto il Bilancio dell'esercizio 2017 consolidato è stato redatto esclusivamente sulla base del citato D.Lgs. 127/1991 e delle disposizioni del D.Lgs. 118/2011.
L'area di consolidamento comprende tutte le Aziende Sanitarie regionali nonché la Regione, per la parte di finanziamento direttamente gestita, e include l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.), limitatamente al contributo assegnato alla stessa a valere sulla quota di fabbisogno sanitario direttamente gestita dalla Regione.
Il bilancio è stato redatto secondo i criteri di valutazione previsti dagli articoli 2423 – 2428 del Codice Civile e dall'art. 29 del D.Lgs. n. 118/2011 e sono stati utilizzati per la predisposizione dei bilanci di esercizio delle Aziende Sanitarie regionali (Aziende USL e Aziende Ospedaliere) e della Gestione Sanitaria Accentrata; secondo quanto stabilito dall'art. 34 del D. Lgs. n.127/91 risultano applicati uniformemente su tutti gli elementi dell'Attivo e del Passivo. Pertanto le voci dei bilanci inclusi nell'area di consolidamento aventi stessa natura e contenuto sono state valutate con analoghi criteri.
I ricavi ed i costi, nonché gli elementi dell'Attivo e del Passivo sono stati ripresi integralmente, salvo l'eliminazione di tutti i valori inerenti a transazioni tra le entità incluse nel perimetro di consolidamento e di tutti i valori relativi al Fondo per la Non Autosufficienza.
Il bilancio consolidato è ottenuto mediante il consolidamento dei conti di GSA e dei conti degli altri enti del SSR. La GSA ha applicato le procedure di consolidamento in esito alle quali – relativamente al consolidamento dello Stato Patrimoniale – nella relazione sulla gestione viene segnalato un differenziale di consolidamento tra crediti/debiti delle aziende sanitarie, pari ad euro 13.728.318,15, determinato dal fatto che alcune erogazioni da parte della GSA inviate alla tesoreria gli ultimi giorni del 2019 sono stati accreditati sul conto dell'Azienda Usl 2 nell'esercizio 2020, i primi giorni di gennaio.
A proposito di tale Fondo si precisa che i relativi valori rappresentano elementi attinenti all'ambito sociale e non sanitario delle Aziende Sanitarie le quali, pur rilevandoli nei propri bilanci ne danno separata evidenza nel Bilancio della Non Autosufficienza anche per consentirne l'eliminazione in sede di consolidamento. Il suddetto Bilancio è stato allegato ai Modello CE 2019.
Il Bilancio di esercizio 2019 Consolidato si compone dei seguenti documenti contenuti **nell'Allegato n. 1**, parte integrante della presente deliberazione:
☐Schema di Stato Patrimoniale

☐Schema di Conto Economico
☐Rendiconto finanziario
☐Nota Integrativa (con allegati prospetti a), b) e c))
☐Modello “CE” anni 2019-2018
☐Modello “SP” anni 2019-2018
☐Relazione sulla Gestione
☐Modello “LA” anni 2019-2018
☐Relazione Indice di tempestività dei pagamenti

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1) di prendere atto del Bilancio consolidato del Sistema Sanitario Regionale dell’esercizio 2019 di cui all’**Allegato n. 1** così composto:

- **Allegato** Schema di Stato Patrimoniale
- **Allegato** Schema di Conto Economico
- **Allegato** Rendiconto finanziario
- **Allegato** Nota Integrativa
- **Allegato** Modello “CE” anno 2019
- **Allegato** Modello “CE” anno 2018
- **Allegato** Modello “SP” anno 2019
- **Allegato** Modello “SP” anno 2018
- **Allegato** Relazione sulla Gestione
- **Allegato** Modello “LA” anno 2019
- **Allegato** Modello “LA” anno 2018
- **Allegato** Relazione sui tempi di pagamento;

2) di precisare che è assicurato l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilita' economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilita' finanziaria. Tale riconciliazione è obbligatoriamente riportata nella nota integrativa di cui all'articolo 32;

3) di approvare il **Bilancio d’esercizio consolidato 2019** del Sistema Sanitario Regionale redatto ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo 118/2011 e riconciliato con il Rendiconto finanziario regionale che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4) di prendere atto del risultato positivo di gestione del Servizio Sanitario Regionale dell’esercizio 2019 che risulta pari a Euro 232.518,85, salvo differenti determinazioni che dovessero emergere a seguito dell’istruttoria esperita per la verifica dei conti sanitari ai sensi dell’art. 1, comma 174 della L. 311/2004 e s.m.i. da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli Adempimenti,

5) di destinare il risultato positivo di esercizio 2019 degli enti del SSR come di seguito indicato:

- gli enti del SSR che hanno maturato un utile di esercizio, possono destinarlo al finanziamento degli investimenti prioritariamente per antisismica ed antincendio, previa autorizzazione da parte dalla GSA;

- l’utile di GSA, ,è mantenuto a patrimonio netto, prioritariamente con finalità di garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, fatta salva la destinazione ad altre finalità sanitarie da definirsi con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

6) di fare espresso rinvio alle disposizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 118/2011 ed ai rispettivi provvedimenti di approvazione dei Bilanci di esercizio 2019 della GSA e delle Aziende Sanitarie regionali;

7) di disporre, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 118/2011 la pubblicazione integrale del presente atto sul sito internet della Regione.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 29/07/2020

Il responsabile del procedimento
- Adele Lamoglie

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 29/07/2020

Il dirigente del Servizio
Programmazione economico finanziaria
delle aziende sanitarie

- Adele Lamoglie
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 30/07/2020

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Claudio Dario
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 30/07/2020

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge